

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1309-A}

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE (RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

alla Presidenza il 28 maggio 1950

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Commerciale e scambio di note, fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949

Presentata alla Presidenza il 1° agosto 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo, proseguendo la sua politica di riaccostamento dei rapporti commerciali con le altre Nazioni, interrotti dopo la guerra, ha stipulato nel 1949 un Accordo commerciale con gli Stati Uniti Messicani, inteso a rinnovare le correnti di traffico, già esistenti prima del recente conflitto mondiale fra l'Italia e tale Nazione, regolate fino allora in base alle clausole convenute con scambio di note del luglio 1934.

L'Accordo, firmato a città del Messico il 15 settembre 1949, dal senatore Aldisio e dal sottosegretario di Stato agli esteri, Brusasca, quali capi della missione italiana che visitò in quell'anno i paesi del Sud-America, regola i rapporti commerciali, ripristinati — anche senza un ufficiale riconoscimento — attraverso la riapertura della nostra rappresentanza nel Messico, elevata al rango di Ambasciata, fin dall'ottobre 1946.

L'Accordo commerciale ha carattere di provvisorietà, in quanto potrà essere sostituito in qualsiasi momento da un trattato di commercio che i due Paesi hanno convenuto di stipulare al più presto possibile.

Il nostro Paese e il Messico si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita, tanto in materia commerciale quanto in materia doganale e fiscale.

Sono tuttavia escluse le agevolazioni che l'Italia concede ad altri Paesi in base ad Unioni doganali ed a Stati circoscritti dal territorio nazionale quali la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, nonché gli eventuali vantaggi che il nostro Paese potrà concedere a territori non soggetti attualmente alla sua giurisdizione (zona libera di Trieste ed ex Colonie italiane).

I pagamenti verranno effettuati in dollari o in franchi svizzeri; si è altresì stabilito di facilitare le operazioni commerciali effettuate fra i due paesi in base a compensazioni private.

Nell'anno 1948 la bilancia commerciale italo-messicana presentava un saldo a nostro favore di un miliardo e 853 milioni di lire; ossia: esportazioni lire 5.414.000.000; importazioni lire 3.561.000.000. Tali correnti di traffico si sono ulteriormente rafforzate, tanto che alla fine del 1950 l'importazione aveva

raggiunto lire 7.522.900.000 (5.278.700.000 nell'anno 1949) e l'esportazione lire 6.124.900.000 (2.510.400.000 nell'anno 1949).

Il volume delle nostre importazioni nell'anno 1950 è cresciuto rispetto alle esportazioni per la notevole quantità di materie prime da noi acquistate nel Messico, specialmente nel settore del cotone e in quelli del rame, degli oli minerali grezzi e dei residui della loro lavorazione, nonché delle carni preparate.

Le nostre esportazioni sono composte per la maggior parte di tessuti e manufatti di fibre artificiali, di cappelli e berretti, materiale elettrico e, in misura abbastanza notevole, di formaggi, frutta secca e vini.

È da augurarsi, e tale speranza è assai fondata, che i traffici fra i due Paesi con l'Accordo commerciale in parola e col trattato di commercio da stipularsi, aumentino di volume e d'importanza in modo di dare un altro sbocco ai prodotti delle nostre industrie e della nostra agricoltura.

La Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale, vi invita, pertanto, onorevoli colleghi, a dare il vostro favorevole voto al presente disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo Commerciale o scambio di Note fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Città del Messico il 15 settembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.